

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2182 - ex art. 258 del TFUE**

"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie delle Comunità (ora sostituite a tutti gli effetti dall'Unione europea). In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le Autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, la Commissione ritiene che l'Italia abbia assunto un'iniziativa unilaterale illegittima che contravverrebbe alle norme comunitarie di cui sopra. Le Autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 di quest'ultimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di tutelare gli interessi "essenziali" alla "sicurezza" dello Stato: lo Stato membro, quindi, potrebbe disapplicare unilateralmente il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivarne l'acquisto e potenziare, di conseguenza, la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in nessun modo, per legittimare la sospensione unilaterale dei dazi.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE (C-239/06), riunita la presente causa con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. 387/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda 20 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell’art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l’importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l’art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle Autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all’iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l’esenzione dal tributo doganale si giustificerebbe in base all’art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l’adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati membri. Pertanto, in virtù dell’art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell’art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”. Infatti lo sgravio dall’imposta, incoraggiando l’importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla “sicurezza nazionale”, ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l’art. 296 indica come idonee a limitare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel registro generale della Corte al n. C-239/06.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura accolla al bilancio pubblico l’onere derivante dall’obbligo di rimborsare alla UE le imposte doganali eluse, per il periodo di riferimento, sui materiali a “doppio uso”, quantificate in € 24.653.366,05 in linea capitale. Tale somma è già stata messa a disposizione del bilancio comunitario dall’Agenzia delle Dogane. Si rimane in attesa che le Autorità europee calcolino gli interessi sull’importo suddetto, ex art. 11 Reg. n. 1150/2000 CE.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0207	Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	RC C-379/10	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/0207 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 8 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro e non oltre la data del 26 dicembre 2010.

In proposito, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora adottato i succitati provvedimenti, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe ancora stata recepita nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea rileva che le disposizioni della Legge 117/88 contrastino con l'ordinamento della UE. Detta Legge prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, si aggiunge che il comportamento illegittimo del magistrato non può, comunque, dare luogo a responsabilità dello Stato, laddove la violazione delle norme, da parte del giudicante, si sia determinata nell'ambito delle peculiari attività giudiziarie concernenti l'interpretazione delle stesse norme, ovvero la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, quand'anche il magistrato commetta l'illegittimità al di fuori dell'attività valutativa predetta, la sua responsabilità è esclusa se non sussistono le condizioni di "dolo" o "colpa grave". La nozione di "colpa grave", a sua volta, è stata ristretta a fattispecie "limite" come quella in cui il giudice affermi, per inescusabile negligenza, la sussistenza di fatti incontrovertibilmente provati dagli atti del procedimento. In definitiva, pertanto, la responsabilità dello Stato, di cui si tratta, è fortemente limitata dalla legislazione italiana. Quest'ultima quindi, secondo la Commissione, confliggerebbe con la normativa europea, laddove la responsabilità statale venga limitata, nel modo descritto, anche in riferimento alla violazione, da parte del giudice, non già di una norma interna, ma di una di rango europeo essa stessa. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – sia esso di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma europea. Tale responsabilità, peraltro, se pure viene ricondotta, dalla giurisprudenza della Corte, all'esistenza di determinati presupposti, non soggiace tuttavia ai penetranti limiti imposti dall'ordinamento italiano. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, ogniquale volta la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma deve attribuire diritti direttamente ai singoli soggetti; la stessa deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'applicazione erronea della norma deve essere chiaramente contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione conclude rilevando che, se la lesione delle norme europee fondasse una responsabilità statale solo alle condizioni di cui alla normativa italiana, le norme europee stesse sarebbero destituite della loro "effettività", stante la pressochè totale impunità dello Stato che non le applicasse.

Stato della Procedura

Il 6/8/10 è stato notificato il ricorso, ex art. 258 TFUE, alla Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	No	Variazione di Stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2008/4843	Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 10 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4146 - ex art. 258 del TFUE**

"Procedure di selezione riguardanti i professori universitari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del TFUE, relativo alla "libera" circolazione dei lavoratori in tutti gli Stati della UE, nonché il Regolamento n. 1612/68, che specifica più in dettaglio lo stesso articolo 45. Infatti, l'art. 6 del menzionato Regolamento precisa che la libertà di spostamento del lavoratore proveniente da un Paese membro, il quale si rechi a lavorare in un altro Paese membro, subirebbe una lesione ove l'accesso ad un determinato impiego, nel Paese ospitante, fosse subordinato a presupposti che discriminassero il lavoratore medesimo in ragione della sua "cittadinanza". Infatti, con riguardo al territorio dello Stato membro in cui vige la normativa discriminatoria, i lavoratori migranti – come svantaggiati nell'accesso al lavoro, rispetto ai lavoratori interni – sarebbero meno "liberi" di circolare rispetto ai lavoratori nazionali. Quindi, detto articolo 6 vieta che le procedure di reclutamento dei lavoratori siano disciplinate, dalla legislazione nazionale, in guisa tale che i lavoratori provenienti da altri Stati membri vengano posti in condizioni di svantaggio rispetto ai lavoratori interni, a motivo della diversa cittadinanza. Peraltro, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza del migrante possono essere anche "indirette", ove la legislazione interna preveda, per l'accesso ad un'attività lavorativa, non il possesso della cittadinanza dello Stato in cui tale legislazione vige - in questo caso i migranti, non vantando detto requisito, sarebbero direttamente estromessi dall'impiego - ma condizioni diverse dalla cittadinanza stessa, le quali determinano, pur tuttavia, un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori stranieri. In merito al caso di specie, la Commissione ravvisa una discriminazione, fondata "indirettamente" sulla "cittadinanza", nella normativa italiana per cui i candidati non in possesso del titolo di professore associato conseguito in Italia - quindi, anche quelli in possesso di titolo equivalente rilasciato da competenti Autorità di altri Stati membri UE - debbano, a differenza dei medesimi professori associati italiani, sostenere una prova di ammissione se vogliono accedere alla carriera di professore ordinario in Italia. Essendo per lo più - i professori dotati di titolo conseguito in altri Stati UE - cittadini non italiani, la disciplina italiana finirebbe per rendere meno facile l'accesso al lavoro, per questi ultimi, rispetto ai cittadini italiani medesimi. Al riguardo, la Commissione mostra di non volersi discostare dalla sentenza della Corte di Giustizia C-586/08, in base alla quale il titolo universitario conseguito in altro Stato UE - se pur sufficiente, per la legislazione di quello stesso Stato, a conferire la qualifica di professore ordinario - non può consentire al suo possessore di ottenere l'iscrizione automatica nell'elenco italiano dei professori ordinari. La stessa Commissione tuttavia, pur condividendo con la Corte UE l'assunto di cui sopra - cioè che il professore associato, nominato tale in altri Stati membri, rimanga sempre tenuto al superamento di una prova preliminare, se vuole essere iscritto nella lista dei professori ordinari italiani - ritiene comunque che il titolo suddetto possa giustificare l'esonero da tale prova nel singolo caso concreto, contribuendo, nell'ambito della prova stessa, ad un giudizio positivo sul candidato.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, costituente parte integrante della Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva stessa stabilisce, in generale, che i singoli Stati membri non possano applicare, ai lavoratori a tempo determinato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo pieno. In particolare, la clausola n. 5 del sopra citato Accordo impone, ai singoli Stati UE, di adottare le misure adeguate a scoraggiare l'abuso dello stesso istituto del contratto a termine. Infatti, non è infrequente che i datori di lavoro ricorrano, anziché al reclutamento dei lavoratori tramite contratti a tempo indeterminato (soluzione, questa, più gravosa per la parte datoriale), all'espedito di stipulare, in successione di tempo, più contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità di dimettere il lavoratore non appena scada il termine dell'ultimo contratto. Pertanto, la menzionata clausola 5 dell'Accordo contiene una disciplina rivolta a scoraggiare, da parte dei datori, il ricorso alla successione di rapporti di lavoro a termine unicamente allo scopo di eludere le garanzie di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e non, diversamente, in ragione di obiettive esigenze organizzative dell'impresa. Detta clausola, perciò, impone alle normative dei singoli Paesi membri di : prevedere che, in caso di rinnovo in successione dei contratti a tempo determinato, vengano in primo luogo addotte ragioni obiettive a motivazione del rinnovo stesso; definire la durata massima di tutti i contratti o rapporti a termine conclusi successivamente; fissare il numero massimo dei rinnovi. Il D. Lgs. 368/2001, che attua la suddetta Direttiva in Italia, ha coerentemente previsto all'art. 5, par. 4, la sanzione per cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine senza che vengano rispettati i requisiti come sopra indicati, il rapporto temporaneo si trasformi in uno a tempo indeterminato. Risulta tuttavia alla Commissione che alcuni dipendenti pubblici italiani, costituenti nello specifico il personale tecnico – amministrativo della scuola, sono soliti essere reclutati tramite successione di distinti contratti a termine, senza che vengano precisate le ragioni obiettive del rinnovo, né che venga specificata la durata massima del totale dei rapporti stessi a tempo determinato, né, infine, che venga previsto un numero massimo di rinnovi, il tutto senza applicazione né della sanzione della trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, né di altra misura repressiva. Il tutto, secondo la Commissione, in contrasto con la suddetta clausola 5 dell'Accordo quadro. Di fronte alla portata generale di detta clausola, quindi, sarebbero ingiustificate le osservazioni, addotte dall'Italia, per cui i lavoratori del settore scolastico sarebbero soggetti, per la Legge nazionale, ad un ordinamento speciale (art. 4, co 1 della Legge n. 124/09. Art. 1, co 1, lett. a) del D. M. 430/00, art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001), che giustificerebbe la deroga alle disposizioni della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare effetti finanziari sul bilancio pubblico, in ragione della trasformazione di rapporti a termine, esistenti fra certi lavoratori e le istituzioni scolastiche, in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente aumento degli oneri stipendiali gravanti sul bilancio.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del DL 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES; UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l’incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo quadro, come allegato alla Direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla stessa nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all’esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l’art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell’intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori “a termine” – dispone che questi ultimi debbano in ogni caso essere computati ai fini dell’introduzione di organismi rappresentativi, a prescindere dalla durata più o meno rilevante del loro contratto. Per converso, l’art. 8 del D. L. 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in ambito aziendale, si registri una significativa presenza di lavoratori impiegati, a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, in modo che si renderebbe, in ogni caso, opportuno conferire loro un’adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l’ambito dell’applicazione della clausola 7, sopra menzionata - ammettendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esprimere le proprie ragioni, negli organismi rappresentativi dei lavoratori all’interno dell’azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di Direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio di detto Stato. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della dirigenza medico – veterinaria –2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale– Area dirigenza economica 2006-2007. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla Nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane sostengono che l’esperienza professionale potrebbe consolidarsi soltanto se riferita, negli anni, alle stesse identiche mansioni, requisito, questo, che farebbe difetto nel caso in cui parte dell’attività lavorativa fosse spesa all’estero. Peraltro, le Autorità italiane riconoscono che, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, la normativa italiana prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, ma solo nei limiti del 25% e solo se il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione erogante servizi sanitari ma non perseguente finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: che l’assunto, per cui l’acquisizione dell’esperienza medica suppone un’ininterrotta continuità lavorativa, non è sempre valido; che la valutazione del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta dalle precisazioni di cui sopra, sottoposta a penetranti limiti; che la normativa italiana, pur non essendo formalmente discriminatoria in quanto prescrive, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i lavoratori, migranti in Italia da altri Paesi UE, che si trovano in condizioni di aver operato, per un certo tempo, all’estero.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE**

“Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell’assegno al nucleo familiare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 73 del Regolamento 1408/71 e dell’art. 48 del TFUE. Il primo stabilisce che il lavoratore che lavori in uno Stato membro e quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari, residenti in uno Stato membro diverso - alle stesse “prestazioni familiari” che il primo Stato concederebbe a quegli stessi familiari, se risiedessero nel suo territorio. Tale disposizione intende rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della “libertà di circolazione dei lavoratori”, come sancita, in primo luogo, dal suddetto art. 48 del TFUE. Infatti, ove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro - i quali solitamente non hanno al seguito i loro familiari - non si vedessero riconosciute, dallo Stato ospitante, le garanzie previdenziali - familiari attribuite ai lavoratori i cui familiari risiedono nello stesso Stato, sarebbero disincentivati dall’andarvi a lavorare. Di conseguenza, verrebbe ad essere limitata la loro libertà di lavorare negli altri Stati UE. La Commissione ritiene contrastanti, con tale normativa europea, alcuni provvedimenti delle Autorità italiane. In particolare, l’art. 3 della Legge del Trentino Alto Adige 18/2/08 subordina l’erogazione ai lavoratori di un “assegno regionale al nucleo familiare”, alla condizione che i familiari stessi del lavoratore risiedano nella Regione. Parimenti, l’art. 8 della Legge della provincia di Bolzano 23/12/2004 condiziona la corresponsione di un “assegno per il nucleo familiare” al presupposto che i familiari del lavoratore risiedano nella Provincia stessa. Al riguardo, le Autorità italiane ritengono che tali erogazioni, come previste dalla legislazione italiana, si sottraggano al principio di uguaglianza di trattamento di tutti i familiari (residenti o non residenti) come sancito dall’art. 73 del Reg. 1408/71: in realtà, nella nozione di “prestazioni familiari”, di cui al medesimo articolo, rientrerebbero solo quelle finanziate dai contributi del lavoratore stesso e, non anche, gli emolumenti facenti carico interamente all’Amministrazione, come gli assegni in questione. La Commissione replica che, secondo la Corte di Giustizia, si intendono per “prestazioni familiari”, pertanto soggette al Reg. 1408/71, tutte le previdenze finalizzate a compensare carichi familiari e commisurate ad elementi obiettivi come il reddito, il patrimonio, il numero e l’età dei figli, essendo irrilevanti le loro modalità di finanziamento. Quindi, anche gli “assegni” in argomento si qualificerebbero come “prestazioni familiari”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo menzionato.

Stato della Procedura

Il 5/6/10 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le proprie valutazioni il 15/06/2010 con nota n.3636. La Provincia di Bolzano ha addotto proprie integrazioni con nota del 21.06.2010. Il 23.06.2010 dette note sono state inoltrate alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles (nota n.4620).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli “assegni familiari”, potrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattato CE: Certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, già approvato il 23/4/2010, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica italiana – contrastano con l'art. 45 TFUE sul principio della "libera circolazione dei lavoratori", nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sulla tutela dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano – stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un "attestato" da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della "libera circolazione dei lavoratori", giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori "domestici" rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuovrebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo – riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel "CEFR", lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 25/6/2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4393 - ex art. 258 del TFUE**

“Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea eccepisce che i termini dei concorsi, indetti dalla Provincia di Sondrio per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 - relativi all’assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari – violano l’art. 45 TFUE sulla “libera circolazione delle persone”, nonchè il Regolamento 1612/68. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - premesso che i giovani ivi residenti frequentano in gran numero l’Università a Milano, ove gli alloggi sono disponibili solo a costi elevati – ha acquistato nella stessa Milano e, quindi, messo in concorso in favore degli studenti interessati, una serie di immobili, richiedendo, come condizione di partecipazione, il requisito della pregressa residenza nella Provincia medesima di Sondrio, rispettivamente per 5 anni (bando 2008/2009) e per 10 anni (bando 2009/2010). Al riguardo, la Commissione sostiene che tale opportunità rappresenta un “vantaggio sociale”, il quale, ai sensi dell’art. 7 del Reg. 1612/68, non dovrebbe essere riservato soltanto ai residenti nel territorio di Sondrio, ma esteso anche ai familiari - studenti in Milano anche se non residenti a Sondrio - di lavoratori migranti da altri Stati membri UE che lavorino, o abbiano lavorato, in Italia. Si sostiene, ancora, che i lavoratori migranti in Italia dagli altri Stati membri, che non vedessero riconosciuto comunque, ai familiari a loro carico, il diritto a concorrere per l’assegnazione di un alloggio a basso costo in Milano, sarebbero meno avvantaggiati dei lavoratori, che sono principalmente lavoratori italiani, i cui figli risiedono nella Provincia di Sondrio. Verrebbe, in tal modo, ostacolata la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri (art. 45 TFUE, di cui sopra), i quali, non potendo godere, per i propri familiari, delle agevolazioni riservate dalla Provincia di Sondrio ai soggetti ivi residenti - sarebbero meno incoraggiati a lavorare in Italia, rispetto a quei lavoratori, per lo più italiani, i cui familiari risiedono nella stessa Provincia. Le Autorità italiane replicano, in primo luogo, che i lavoratori transfrontalieri non verrebbero discriminati rispetto ai lavoratori italiani in genere, ma subirebbero le limitazioni concernenti tutti quei lavoratori italiani i cui familiari non risiedono nella Provincia di Sondrio. In secondo luogo, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Provincia, dovendo curare il progresso della comunità su cui ha giurisdizione, sceglie a tal uopo l’impiego più opportuno per le proprie risorse, in linea con il principio del decentramento vigente in Italia: gli alloggi in oggetto sono stati acquistati dalla Provincia con i fondi derivanti dalla dismissione di una colonia di sua proprietà e, ove si ammettessero tutti i discendenti dei lavoratori migranti - ovunque lavoranti sul territorio italiano - a godere dell’assegnazione degli alloggi a basso costo in Milano - qualora decidessero di frequentare la locale università e anche se non residenti nella Provincia in questione - verrebbe violato il suddetto principio.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2008/4843 - ex art. 258 del TFUE**

"Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea contesta la normativa italiana che disciplina - con riguardo ai medici ed odontoiatri italiani e comunitari, esercenti in Italia e quindi affiliati ad un ordine professionale italiano - i modi in cui gli stessi possono mantenere la propria affiliazione, pur quando si trasferiscano in un altro Stato, membro o terzo. Tale normativa, infatti, sembrerebbe discriminare gli operatori comunitari rispetto a quelli italiani, in quanto questi ultimi, onde conservare l'affiliazione ad organismi previdenziali italiani pur trasferendosi all'estero, dovrebbero iscriversi all'AIRE (Registro Italiani Residenti all'Estero), mentre i primi, per il medesimo fine, dovrebbero mantenere in Italia un "domicilio professionale". Precisamente, viene censurato il combinato disposto delle seguenti norme: la Legge 1398/1964, che consente ai medici italiani, trasferiti all'estero per esercitarvi la libera professione, di chiedere il mantenimento dell'affiliazione all'ordine italiano; l'art. 15 della Legge 409/85 per cui tutti gli odontoiatri operanti in Italia, italiani e comunitari, possono trasferirsi all'estero mantenendo l'iscrizione ai rispettivi ordini italiani; l'art. 16 della stessa Legge 526/1999, il quale dispone che i cittadini comunitari possono mantenere l'iscrizione presso "ordini", solo se conservano in Italia, altresì, la residenza o un "domicilio professionale" non meglio specificato. Al riguardo, la Commissione rileva che - ove la conservazione di detto "domicilio fiscale" comportasse, per i sanitari transfrontalieri, l'espletamento di pratiche amministrative più onerose, rispetto a quelle connesse all'iscrizione all'AIRE, richiesta agli operatori italiani - sussisterebbe una violazione della normativa comunitaria di attuazione dell'art. 39 TCE sulla "libera circolazione dei lavoratori", costituita dai Regolamenti 883/04 e 1408/71. Questi, effettivamente, dettano criteri comunitari inderogabili cui la normativa previdenziale dei singoli Stati deve adattarsi. In base ad essi criteri, fra l'altro, uno Stato membro deve garantire, al lavoratore proveniente da un altro Stato membro, lo stesso trattamento riservato al proprio cittadino, che si trovi nelle medesime condizioni. Infatti, nel caso in cui i lavoratori comunitari fossero trattati in modo meno vantaggioso rispetto a quelli interni (come nell'ipotesi in cui, effettivamente, il mantenimento del domicilio professionale fosse più gravoso dell'iscrizione all'AIRE), essi sarebbero meno invogliati, rispetto ai secondi, ad insediarsi per lavoro nello Stato stesso in cui vige una tale disciplina discriminatoria, subendo, così, una restrizione alla "libertà" di circolare sul suo territorio. Poiché le Autorità italiane, previamente interpellate dalla Commissione, non hanno fornito risposta sul significato dell'iscrizione all'AIRE e del mantenimento del "domicilio professionale", la Commissione, non potendo ancora valutare adeguatamente l'eventuale esistenza di un regime di sfavore per i transfrontalieri, ma rilevando comunque l'inerzia delle amministrazioni italiane, ritiene violato l'obbligo di "leale collaborazione" (art. 4 del Trattato UE).

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la cattiva attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti.

In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un’applicazione conforme l’art. 1, paragrafo 2, della Direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all’applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della Direttiva, il licenziamento collettivo è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall’1 della Direttiva medesima. Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo, in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla Direttiva 98/59/CE, occorre guardare all’entità della forza lavoro abitualmente occupata in uno stabilimento e, quindi, verificare che, stante tale valore, sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, che è fissato dalla stessa Direttiva (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un “licenziamento collettivo” quando vengano dimessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell’art. 1, lett. i) della Direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le Autorità di tale Stato membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la Direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della Direttiva, l’ambito dei lavoratori esclusi dall’applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilite. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la Direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i “lavoratori”, senza meglio specificare tale termine, la Legge italiana estromette i dirigenti dall’ applicazione di quella. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non “alti”, sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini della applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall’altra, sempre ai fini dell’ attivazione di tale disciplina, non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, anche non apicale, il quale non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura “personale” del suo ingaggio e della particolare responsabilità assoluta.

Stato della Procedura

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.